



Roma, 20 dicembre 2018

Circolare n. 194/2018

Oggetto: Notizie in breve.

Contratto di programma MIT – RFI – Per l'anno 2018 è stata autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento della parte investimenti 2017 – 2021 del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI). Per la parte servizi 2016 – 2021 del suddetto contratto è stata autorizzata la spesa di 40 milioni di euro. Si rammenta che il contratto disciplina gli aspetti economico-finanziari del rapporto di concessione tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana – Art. 21 DL 119/2018 convertito dalla L. 136/2018.

Fondo di garanzia PMI – Sono stati assegnati 735 milioni di euro per il 2018 Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Come è noto il Fondo concede garanzie pubbliche su finanziamenti erogati dalle banche a PMI di qualsiasi settore; le suddette imprese non devono avere sofferenze finanziarie (legge n. 662/1996). La sezione speciale prevista per le imprese di autotrasporto che beneficia di uno stanziamento specifico è attualmente sospesa; le imprese di autotrasporto possono comunque rientrare nella sezione ordinaria fino all'eventuale riattivazione della sezione dedicata – Art. 22 DL 119/2018 convertito dalla L. 136/2018.

Porti – È stata istituita la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto che amministrerà i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. La nuova Autorità è stata scorporata dall'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di cui alla legge n. 84/1994 che invece continuerà a gestire i restanti porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia. È stato inoltre previsto che, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della riforma del sistema portuale (decreto legislativo n. 169/2016), il numero delle Adsp potrà essere *modificato* (in precedenza solamente ridotto), consentendo così anche di aumentare il numero delle Adsp – Art. 22 bis DL 119/2018 convertito dalla L. 136/2018.

Deduzioni forfetarie Irpef – Per il 2018 lo stanziamento per le deduzioni forfetarie per le trasferte dei titolari delle imprese di autotrasporto merci in regime di contabilità semplificata è stato incrementato di 26,4 milioni euro. Si segnala che quest'anno le deduzioni in oggetto erano state fortemente ridotte (da 51 euro a 38 euro) – Art. 23 c.1 DL 119/2018 convertito dalla L. 136/2018.

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale – Sono state incrementate di 15 milioni di euro le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (art. 18-bis, comma 1, della legge n. 84/1994) da assegnare per il 2018 all'Adsp del Mar Ligure occidentale. Ferma restando a 30 milioni di euro la quota massima erogabile, il DL Genova ha infatti previsto l'aumento dall'1 al 3% della quota di riparto del suddetto Fondo per il 2018 e il 2019 – Art. 23 c.2 DL 119/2018 convertito dalla L. 136/2018.

Trasporto ferroviario – Sconto traccia – Per l'anno 2018 è incrementato di 5 milioni di euro lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 294 della legge n. 190/2014) per l'incentivazione del cargo ferroviario. Si rammenta che le risorse relative al suddetto stanziamento non possono essere superiori ai 100 milioni di euro annui in base al regolamento UE n. 1370/2007 e che, una volta attribuite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Rete Ferroviaria Italiana, sono destinate proporzionalmente alle imprese in base ai treni/km sviluppati a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria – Art. 23 c.3-bis DL 119/2018 convertito dalla L. 136/2018.

Codice della strada – Sanzioni – Sono state inasprite le sanzioni per violazione del codice della strada in materia di assicurazioni RC Auto. Se in un periodo di due anni uno stesso soggetto viola l'obbligo di copertura assicurativa la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata (in precedenza l'art. 193 comma 2 prevedeva una sanzione da 849 € a 3.396 €) e viene prevista una sanzione amministrativa accessoria che implica la

sospensione della patente da uno a due mesi. Se il pagamento della sanzione viene effettuato in misura ridotta in base all'art. 202 il veicolo non viene immediatamente restituito ma viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni. Se il conducente coincide col proprietario del veicolo la restituzione del veicolo sarà subordinata al pagamento delle spese sostenute per prelievo, trasporto, custodia e fermo - Art. 23 bis DL 119/2018 convertito dalla L. 136/2018.

Tasso di interesse legale – Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato allo 0,8% annuale la misura del saggio di interesse legale con decorrenza dall'1 gennaio 2019 – D.M. 12.12.2018

Trasporti internazionali – Pedaggi Germania – Sono state rese note le nuove tariffe dei pedaggi sulle autostrade tedesche in vigore dall'1 gennaio 2019. Gli aumenti che, come è noto, sono stabiliti da legge federale e dipendono dalla classe di peso dei veicoli nonché dai costi legati all'inquinamento acustico e ambientale sono riportati in un'apposita tabella sul sito https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/maut_tarife.html.

Cariche e nomine – Il Presidente dell'Anasped (*Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali*) Massimo De Gregorio è stato confermato alla presidenza della CONFIAD (*Confédération Internationale des Agents en Douane*).

Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.

Prezzo gasolio auto al 17 dicembre 2018 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,580	0,617	0,263	1,461	- 0,014	+ 0,035

Daniela Dringoli

Codirettore

Per riferimenti confronta circ.li conf.li nn. [176/2018](#), [168/2018](#), [216/2017](#) e [134/2016](#)
Allegato uno
Lc-Gr/lc-gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n. 293 del 18.12.2018

LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.».

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Capo I

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

*****OMISSIS*****

Titolo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 21

Ferrovie dello Stato

1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. E' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 21-bis

Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti.».

Art. 21-ter

Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «potranno anche avvalersi » sono inserite le seguenti: « nel ruolo di concessionario».

Art. 22

Fondo garanzia e FSC

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 gia' destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.

Art. 22-bis

Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: « e dello Stretto » sono soppresse;

b) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

« q-bis) dello Stretto »;

c) al comma 14, la parola: « ridotto » e' sostituita dalla seguente: « modificato ».

2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) e' sostituito dal seguente:

« 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia »;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria ».

3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrano nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo e' individuato nel Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES. ».

Art. 22-ter

Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche

1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « dell'effettiva » sono sostituite dalle seguenti: « successivo all'effettiva. ».

Art. 22-quater

Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica

1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23

Misure in materia di trasporto delle merci

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 16 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello Stato.

2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorita' di sistema portuale del mar ligure occidentale.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine del periodo di operativita' delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti n. 211390 e n. 211389 accessi presso BNL Spa.

3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 23-bis

Disposizioni urgenti in materia di circolazione

1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata »;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

« 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.»;

c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « alla meta' ».

2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5 ».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO